

- 1) D. Chindemi, *Diffamazione a mezzo stampa (radio – televisione – internet)*, Giuffrè editore, 2006.
- 2) Ai sensi dell'art. 595 c.p., chiunque comunicando con più persone offende l'altri reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. Ai sensi dell'art. 11 legge 8 febbraio 1948 n. 47, per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.
- 3) In queste ipotesi, ricorre la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, che rende il fatto non punibile, ai sensi dell'art. 51 c.p. (Cassazione penale, sez. V, 19 gennaio 2005, n. 7595 in *Giur. it.* 2005, 2360).
- 4) La Cassazione si sofferma, inoltre, sulle ipotesi in cui ricorre il diritto di critica e il diritto di satira, sottolineando le affinità e le differenze con l'esercizio del diritto di cronaca.
- 5) Questo filone giurisprudenziale trae origine dalla famosa pronuncia della Corte di Cassazione 18 ottobre 1984 n. 5259, anche detta "il decalogo del giornalista". Tra le altre, Cassazione penale, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42067, in *Diritto & Giustizia* 2007.
- 6) Cassazione civile, sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2271 in *Giust. civ. Mass.* 2005, 2; Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435 in *D&G - Dir. e Giust.* 2004, f. 36, 36.
- 7) Cassazione civile, sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2271 in *Giust. civ. Mass.* 2005, 2.
- 8) Cassazione penale, sez. V, 11 marzo 2005, n. 15643 in *D&G - Dir. e Giust.* 2005, 22 94.
- 9) Cassazione civile, sez. III, 31 marzo 2006, n. 7506 in *Resp. civ. e prev.* 2006, 11 1887.
- 10) Cassazione penale, sez. V, 3 aprile 2008 n. 14062 in www.legge-e-giustizia.it; Cassazione penale, sez. V, 4 marzo 2005, n. 15986 in *Ced Cassazione* 2005, RV232131.
- 11) Cassazione civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 in *Giust. civ. Mass.* 2006, 7-8; Cassazione penale, sez. V, 14 febbraio 2005, n. 12859 in *Ced Cassazione* 2005, RV231687.
- 12) Cassazione civile, sez. III, n. 11259 del 16 maggio 2007 in www.legge-e-giustizia.it.
- 13) Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 7333 in *Guida al diritto* 2008, 14 81.
- 14) Cassazione penale, sez. V, 2 luglio 2002, n. 32364 in *Cass. pen.* 2003, 2656. Si segnala, altresì, il caso in cui la giurisprudenza ha riconosciuto legittimo esercizio del diritto di cronaca anche se erano stati divulgati dati e fatti non veri, perchè ritenuti superflui ed irrilevanti rispetto alla notizia principale (Cassazione penale, sez. V, 21 settembre 2005, n. 37463 in *CED Cass. pen.* 2005, 232324; Cassazione penale, sez. V, 22 febbraio 2002, n. 15174 in *Cass. pen.* 2003, 1899).
- 15) Cassazione penale, sez. V, 09 ottobre 2007, n. 42067, in *Diritto & Giustizia* 2007.
- 16) Cassazione civile, sez. III, 6 marzo 2008 n. 6041 in www.legge-e-giustizia.it
- 17) Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435 in *D&G - Dir. e Giust.* 2004, f. 36, 36.
- 18) Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20140 in *Giust. civ. Mass.* 2005, 7/8.
- 19) Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse trovare giustificazione la diffusione di notizie e commenti ironici relativi ad una presunta relazione extraconiugale tra un uomo ed una donna, sua inquilina, nella cui abitazione egli era stato trovato morto (Cassazione penale, sez. V, 04 ottobre 2007, n. 46295, in *CED Cass. pen.* 2008, 238290).
- 20) Parte della giurisprudenza la intende anche dal punto di vista sostanziale, nel senso che il giornalista è tenuto ad informare esclusivamente su ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale (Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2066 in *Giust. civ. Mass.* 2002, 230).
- 21) Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8953 in *Giust. civ. Mass.* 2006, 4.
- 22) Cassazione penale, sez. V, 13 febbraio 2002, n. 8692 in *D&G - Dir. e Giust.* 2002, f. 19, 75.
- 23) Cassazione civile, sez. III, 23 luglio 2003, n. 11455 in *Giust. civ. Mass.* 2003, f. 7-8.
- 24) Cassazione penale, sez. V, 20 aprile 2005, n. 19381 in *Riv. pen.* 2005, 954.
- 25) Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8953 in *Giust. civ. Mass.* 2006, 4.
- 26) Cassazione penale, sez. un., 30 maggio 2001 n. 37140 in *Foro it.* 2001, II, 629.
- 27) Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20137 in *D&G - Dir. e Giust.* 2006, 4 32.
- 28) Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008, n. 10686, in www.legge-e-giustizia.it.
- 29) Cassazione civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 in *Giust. civ. Mass.* 2006, 7-8.
- 30) Cassazione penale, sez. un., 30 maggio 2001 n. 37140 in *Foro it.* 2001, II, 629. Il giornalista intervistatore non è, quindi, punibile laddove le dichiarazioni rese da un personaggio di alto rilievo creano di per sé la notizia e sono meritevoli di essere integralmente pubblicate in quanto soddisfano l'interesse della collettività all'informazione, protetto dall'art. 21 cost (Indagini preliminari Milano, 17 gennaio 2002 in *Foro ambrosiano* 2002, 170).
- 31) Cassazione penale, sez. V, 21 giugno 2005, n. 27236 in *D&G - Dir. e Giust.* 2005, 34 95.
- 32) Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008, n. 10686, in www.legge-e-giustizia.it; Cassazione civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 in *Giust. civ. Mass.* 2006, 7-8.
- 33) Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2002, n. 11060 in *Giust. civ. Mass.* 2002, 1365.
- 34) Ufficio Indagini Preliminari Milano 4 marzo 2003 in *Foro ambrosiano* 2003, 157.
- 35) Cassazione Civile, sez. III, n. 23366 del 15 dicembre 2004 in *Diritto & Giustizia* 2004. Si rammenta, tuttavia, quella parte di giurisprudenza per cui il fatto dell'intervista non può esimere il giornalista dalla verifica dei presupposti della continenza formale, dell'interesse pubblico (che non si desume dall'intervista in sé) e della verità di quanto narrato dall'interessato (Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20137 in *D&G - Dir. e Giust.* 2006, 4 32).
- 36) Di recente la Cassazione civile ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'autore della dichiarazione, oggettivamente diffamatoria, non fosse un capo di Stato, un leader politico o sindacale, o uno scienziato di indubbia fama, ma un personaggio imputato di reati anche gravissimi. Perché sorga l'interesse pubblico alla conoscenza della dichiarazione è sufficiente, infatti, afferma la Cassazione, "l'oggettiva notorietà del personaggio che rende la dichiarazione nonchè del soggetto cui la dichiarazione fa riferimento" (Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008, n. 10686, in www.legge-e-giustizia.it). Vedi anche Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435 in *D&G - Dir. e Giust.* 2004, f. 36, 36.
- 37) Ufficio Indagini preliminari Milano 8 maggio 2003 in *Foro ambrosiano* 2003, 313.
- 38) Cassazione penale, sez. V, 20 dicembre 2007, n. 3597, in *CED Cass. pen.* 2008, 238872.
- 39) Cassazione penale, sez. V, 20 dicembre 2007, n. 3597, in *CED Cass. pen.* 2008, 238872.
- 40) Cassazione civile, sez. III, n. 12358 del 24 maggio 2006 in *Giust. civ. Mass.* 2006, 5; Cassazione penale, sez. V, 24 settembre 2001, n. 43450 in *Cass. pen.* 2003, 135.
- 41) Cassazione penale, sez. V, 19 novembre 2001 n. 41135, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2002, 1462.
- 42) Cassazione penale, sez. V, 18 febbraio 2004, n. 11920 in *D&G - Dir. e Giust.* 2004, f. 23, 102.
- 43) Cassazione penale, sez. I, 15 novembre 2001, n. 4462 in *Cass. pen.* 2003, 901.
- 44) Trib. Roma 3 maggio 2002 in *Giur. merito* 2003, 529.
- 45) Trib. Roma 10 maggio 2002 in *Dir. informatica* 2002, 821.
- 46) Trib. Roma 26 marzo 2002 in *Dir. informatica* 2002, 818.
- 47) Questa definizione è contenuta nell'art. 128, comma 2 del Regolamento della Camera del 1971 e nell'art. 145 del Regolamento del Senato.
- 48) In tal senso, alcune sentenze hanno ravvisato la responsabilità del giornalista che, nel diffondere il contenuto offensivo di una interpellanza o interrogazione parlamentare, abbia omissso la formula dubitativa o interrogativa dell'atto, che aveva l'effetto di escludere la rispondenza dei fatti a verità obiettiva non ancora accertata (Cassazione penale, sez. V, 9 ottobre 2002, n. 38246 in *D&G - Dir. e Giust.* 2003, f. 5, 103; Cassazione penale, sez. V, 30 gennaio 2002, n. 13159, in *D&G - Dir. e Giust.* 2002, f. 22, 75).
- 49) Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2004 n. 20783, in www.legge-e-giustizia.it; Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2001, n. 15999, in *Resp. civ. e prev.* 2002, 1396.

state in precedenza responsabili di performance diffamatorie) ne possano approfittare per commettere reati, non rispettando i limiti del diritto di cronaca o di critica(39).

3.2. Cronaca giudiziaria

Nell'ipotesi di notizie attinenti ad una dichiarazione resa in sede giudiziaria, il giornalista si pone, secondo la giurisprudenza, quale semplice intermediario tra i fatti realmente accaduti nell'attività giudiziaria e l'opinione pubblica. Egli non è tenuto, infatti, a svolgere né specifiche indagini sull'attendibilità del dichiarante (testimone, coimputato, pentito) né sulla verità delle dichiarazioni rilasciate in sede giudiziaria; altrimenti si pretenderebbe dal giornalista l'onere di svolgere indagini analoghe a quelle giudiziarie, impedendo di fatto o rendendo assolutamente disagiata l'attività di cronaca giudiziaria, dal momento che solo all'esito della sentenza definitiva risulta accertata la verità delle dichiarazioni rese. Il requisito della verità va, pertanto, riferito semplicemente al fatto che sia stata effettivamente rilasciata quella dichiarazione in sede giudiziaria, con indicazione del contesto giudiziario nel quale è stata resa, se è necessario per fornire completezza di informazione al lettore.

Per l'applicazione della scriminante, è richiesto, tuttavia, che i concetti e le parole riportate siano rispondenti al reale contenuto della dichiarazione e dell'atto giudiziario, senza alterazioni del significato sostanziale che possano creare per il lettore una realtà diversa da quella effettivamente attribuibile alla dichiarazione. Restano fermi gli altri requisiti dell'interesse pubblico e della contenenza(40).

Diverso è il caso in cui il cronista raccolga la confidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria, al di fuori delle comunicazioni ufficiali fornite nel corso di una conferenza stampa, e concernente ulteriori notizie su una determinata attività di indagine. In questa ipotesi il giornalista ha l'onere di verificare direttamente le informazioni di cui è venuto a conoscenza e di dimostrarne la pubblica rilevanza(41).

E'interessante segnalare il caso di un giornalista che non è stato condannato, pur avendo riportato non solo le affermazioni rilasciate dagli inquirenti nel corso di una conferenza stampa, ma anche le valutazioni e gli apprezzamenti da costoro formulati sulla personalità di colui che, a seguito di attività di indagine, è stato identificato quale presunto responsabile del reato per il quale si procede (42).

In un'altra ipotesi, la giurisprudenza ha posto l'attenzione sulla distinzione tra diritto di difesa e

diritto di cronaca. Se, infatti, nel processo l'esposizione di fatti obiettivamente lesivi dell'altrui reputazione è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, la loro pubblicazione sulla stampa è consentita solo se giustificata dall'interesse generale alla conoscenza della notizia e se questa sia riportata in termini corretti, precisi e non ambigui. Ne consegue che, in assenza di dette condizioni, la pubblicità del dibattito non può valere di per sé a legittimare la pubblicazione della notizia, in quanto la possibilità di presenziare allo svolgimento del giudizio da parte di un numero più o meno ampio di persone non può essere equiparata alla divulgazione della notizia, col mezzo della stampa, ad un numero indeterminato di lettori(43).

3.3. Opera cinematografica


"Non vi è ostacolo alcuno che impedisca all'autore di un film di esercitare attraverso di esso il diritto di cronaca". Con queste affermazioni, il Tribunale di Roma ha scriminato la condotta di un autore cinematografico, coinvolto in un processo per diffamazione.

Quando l'opera cinematografica richiami il contenuto di atti e documenti dell'autorità giudiziaria, si rinvia, secondo la giurisprudenza capitolina, ai criteri interpretativi elaborati in tema di cronaca giudiziaria.

Sussiste il requisito della verità, pertanto, in caso di fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura.

Se l'autore dell'opera ha inteso utilizzare la versione filmica per narrare una vicenda non ancora giudizialmente definita con l'intento di ripercorrere un accertamento giudiziale ancora in itinere, occorre comunque che ciò sia ben chiaro e che la rielaborazione artistica non abbia comportato un travisamento, anche non voluto, dei fatti narrati(44). Non sempre, tuttavia, si ha una totale assimilazione della cinematografia alla stampa, dovendosi tener conto delle peculiarità derivanti dalla natura creativa della prima e che l'uso del mezzo cinematografico comporta alcune specifiche valutazioni.

La forza evocatrice delle immagini e la carica emotiva che suscitano nello spettatore impongono, diversamente dallo scritto, la necessità di analizzare l'intero contesto entro il quale il film si snoda; sequenza e concatenazione delle immagini, scelta dei personaggi e sottolineature musicali(45). Non rileva, altresì, la finalità di lucro dell'opera cinematografica, con cui si esercita il diritto di cronaca(46).



In particolare, nell'ipotesi di un procedimento penale coinvolgente magistrati in vicende corruttive, la Cassazione ha ravvisato l'interesse sociale alla diffusione della notizia, dando rilievo al tema della corretta amministrazione della giustizia e della stessa sua credibilità tra i consociati (17).

Secondo la Cassazione civile, infine, l'interesse al racconto è ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma della categoria di soggetti ai quali la pubblicazione di stampa si indirizza(18).

L'attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza di informazione pubblica non può essere confusa, comunque, con il mero interesse che il pubblico, per pura curiosità "voyeristica", può avere alla conoscenza di particolari attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto, specie quando questo non sia persona investita di cariche pubbliche o comunque dotata di rilievo pubblico(19).

2.3. Continenza

La continenza rappresenta la correttezza formale del linguaggio e delle espressioni usate dal giornalista(20).

La correttezza formale dell'esposizione non implica che la notizia debba essere riportata nella sua forma narrativa più elementare, dal momento che, soprattutto quando la divulgazione avviene per il tramite dei mass-media, deve considerarsi lecito che la notizia venga accompagnata da altre informazioni, sempre che non siano immaginarie, ma utili alla migliore comprensione della notizia medesima da parte dei lettori, in quanto solo in tal modo il diritto di cronaca trova una sua valida giustificazione(21).

La continenza non va apprezzata solo con riguardo allo specifico scontro verbale tra i soggetti coinvolti, ma anche in relazione al costume sociale e alle modalità espressive comunemente diffuse in un dato contesto o momento storico(22).

Ai fini della valutazione della continenza, che onera il giornalista ad una presentazione misurata della notizia, la giurisprudenza dà autonomo rilievo al titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo(23).

La continenza espositiva va rapportata, inoltre, alla oggettiva verità o meno dei fatti attribuiti alla persona offesa. E' lecito, pertanto, riferire o commentare una notizia con termini anche particolarmente severi ed aspri, quando questi siano comunque adeguati a rendere al lettore l'idea della gravità di un fatto realmente accaduto, specie nell'ipotesi in cui questo presenti profili di rilevante interesse pubblico(24).

Diversamente, anche se il fatto riferito è vero, il giornalista può essere condannato per diffamazione a mezzo stampa, se la sua esposizione avviene in modo unilaterale, con riferimento ad altre vicende collegate ad esso arbitrariamente e con una presentazione complessiva sproporzionata alla sua importanza, tanto da travalicare lo stesso scopo informativo(25).

3. Casistica

3.1. Pubblicazione di un'intervista o di dichiarazioni altrui

La materia della pubblicazione di un'intervista dal contenuto diffamatorio e dell'eventuale responsabilità dell'intervistatore è un tema complesso ed affascinante.

Secondo la giurisprudenza tradizionale, il giornalista viene condannato per diffamazione a mezzo stampa, anche se le dichiarazioni del soggetto intervistato vengano riportate "alla lettera", qualora le stesse abbiano contenuto "oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione"(26). Rimane, infatti, a carico del giornalista l'onere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite.

Con la divulgazione delle dichiarazioni altrui, il giornalista ne diviene in pratica "coautore sostanziale" e, quindi, per non risultare consapevole strumento di diffamazione, è tenuto ad accertare la verità delle dichiarazioni medesime e a verificare che non difetti il requisito della continenza e che le affermazioni altrui non scadano in insulti o in espressioni gratuite, volgari, umilianti, dileggianti o, comunque, diffamatorie. Ne consegue che la condotta del giornalista che, pubblicando un comunicato stampa di terzi, riporti dichiarazioni oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca per il solo fatto che il giornalista abbia riportato fedelmente il contenuto di una dichiarazione di terzi, senza aggiungere alcun suo allusivo, suggestivo o provocatorio commento(27).

La giurisprudenza si è sforzata, tuttavia, di evidenziare le peculiarità della pubblicazione di un'intervista che portano, in determinate circostanze, a non condannare il giornalista, anche se lo stesso non abbia svolto indagini accurate sulla verità dei fatti dichiarati dall'intervistatore.

In tal senso, ricorre la scriminante del diritto di cronaca, se "il fatto in sé" dell'intervista abbia un rilevante interesse pubblico, indipendentemente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate(28).

E' esclusa, pertanto, l'illiceità della condotta del giornalista che, assumendo la posizione imparziale di terzo osservatore, riporti le dichia-

Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca

di Valeria Falcone



Premessa

Quali sono i limiti dell'attività giornalistica di fronte alla necessità di tutelare la reputazione delle persone?

Il presente contributo compie una rassegna giurisprudenziale sugli aspetti di liceità e illiceità dell'attività di informazione, per la salvaguardia, da un lato, del diritto dei media di informare e dei cittadini di essere informati e, dall'altro, della reputazione delle persone coinvolte nei fatti di cronaca.

I caratteri di verità, interesse pubblico e continenza della notizia sono analizzati con riferimento a fattispecie concrete affrontate dalla giurisprudenza recente della Corte di Cassazione civile e penale ed un'attenzione particolare è rivolta alle ipotesi di pubblicazione di interviste o dichiarazioni altrui ed alle ipotesi di cronaca giudiziaria e cinematografica e di pubblicazione di un'interrogazione o interpellanza parlamentare.

Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca nella giurisprudenza

Sommario:

1. Profili generali
2. Requisiti del corretto esercizio del diritto di cronaca
 - 2.1. Verità della notizia e oneri per il giornalista.
 - 2.2. Interesse pubblico
 - 2.3. Continenza
3. Casistica
 - 3.1. Pubblicazione di un'intervista o di dichiarazioni altrui
 - 3.2. Cronaca giudiziaria
 - 3.3. Opera cinematografica
 - 3.4. Pubblicazione di un'interrogazione o interpellanza parlamentare

1. Profili generali

L'evolversi della coscienza sociale e la sempre maggiore diffusione di mezzi di comunicazione di massa pongono il problema di individuare il ruolo e i limiti dell'informazione potenzialmente lesiva dell'altrui reputazione, al fine di contemperare i diritti del singolo con l'esigenza della diffusione di notizie di interesse pubblico(1).

La diffamazione a mezzo stampa rappresenta un'ipotesi di reato a tutela dell'altrui reputazione (artt. 595 e ss. c.p.), ma anche un illecito civile, che impone al responsabile del fatto l'obbligo di risarcire il danno(2).

Valeria Falcone

L'utilizzo della stampa per diffamare una persona rappresenta un'aggravante del reato di diffamazione (art. 595, comma III, c.p.).

D'altro canto, l'attività dei mass-media, se configura corretto esercizio del diritto di cronaca, può rappresentare un'esimente del reato di diffamazione e un motivo di non punibilità dei giornalisti, ai sensi dell'art. 21 cost(3).

L'interesse della collettività ad essere informata su determinati fatti è considerato, quindi, prioritario rispetto alla necessità del singolo individuo di difendere la propria reputazione, ma non può essere del tutto libero e arbitrario.

In sintesi, se l'articolo diffamatorio è espressione dell'esercizio del diritto di cronaca, non si configura il reato di diffamazione a mezzo stampa, se, invece, l'articolo diffamatorio rappresenta esclusivamente un mezzo di lesione dell'altrui reputazione, il giornalista risponderà del reato di diffamazione nella forma aggravata.

Risulta fondamentale, pertanto, capire quando ricorre il corretto esercizio del diritto di cronaca e quando, invece, ricorre diffamazione a mezzo stampa.


La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha indicato, in numerose pronunce, i requisiti e i limiti del diritto di cronaca, necessari per poter escludere la punibilità di cui all'art. 595 c.p.(4). In particolare, il diritto di cronaca è considerato legittimamente esercitato quando ricorrano le seguenti condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; c) forma civile dell'esposizione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da perseguire

non sia "classificato a pericolosità elevata o grave", poiché in tal caso il software verrà automaticamente rimosso dal sistema (a meno che l'utente non modifichi il comportamento predefinito). E' anche espressamente indicato che

Le condizioni aggiuntive, nel caso specifico di Windows Vista Home Basic, indicano inoltre che Punto 1 - Si possono collegare fino ad un massimo di 5 dispositivi per l'accesso a Windows Vista e la condivisione dei servizi



Daniele Masini



l'utilizzo di Windows Defender potrebbe disattivare o rimuovere dal sistema software diverso da quello potenzialmente indesiderato.

- "Software indesiderato" secondo quali canoni? "Software a pericolosità elevata o grave" E che significa? "Modificare il comportamento predefinito" Ma come? Se potrebbe disattivare o rimuovere altro rispetto al software pericoloso a cosa serve Windows Defender?

Punto 8 - Windows Vista è concesso in licenza e l'utente può soltanto utilizzarlo in determinati modi e attenendosi alle limitazioni tecniche presenti, mentre Microsoft si riserva tutti gli altri diritti.

- Ma il giovedì dalle 14:00 alle 15:30 lo potrò utilizzare impugnando il mouse al contrario? ;-)

Punto 10 - Windows Vista non può essere copiato a terzi, ma ne è consentita una sola copia di backup per una sua eventuale reinstallazione.

- Speriamo che il DVD di backup non si rovini...

Punto 13 - Nel caso di aggiornamento, la licenza sarà sostituita da quella dell'aggiornamento stesso e l'utente non potrà più utilizzare la versione precedente Windows Vista

- E a me che piaceva tanto la versione precedente...

- Altrimenti salta il contatore? ;-)

Punto 2 - E' permessa la condivisione di una sessione da remoto

- Forse perché due sessioni contemporanee saranno troppe? :-)

Punto 4 - Windows Vista non può essere installato su un sistema hardware virtuale o emulato (punto 4)

- Addio test con VMware! :-)

Quella riportata è solo un esempio di licenza con la quale viene rilasciata la maggior parte del software commerciale.

Fortunatamente esistono anche altre licenze con le quali rilasciare un software, che vanno sicuramente più incontro all'utente. In particolare una tra le meno restrittive è la GNU GPL (General Public License)[2], creata da R. Stallman, l'ideatore del software libero[3]. Secondo tale licenza l'utente ha la possibilità di modificare il software, di copiarlo e ridistribuirlo con o senza modifiche (sia gratuitamente che a pagamento). L'unico vincolo è essenzialmente quello di rendere disponibile anche il relativo codice sorgente, ovvero di far vedere, a chi lo desidera, quali sono le istruzioni contenute all'interno del software (che oltre ad essere eticamente più corretto e porta ad avere un sistema

Il mese seguente ho trovato una società cinese, Lemote, che costruisce macchine che non hanno software non libero, almeno per ciò che ne sappiamo, e che non supportano Windows. Così adesso uso una macchina Lemote. E' un prototipo ed ha alcuni inconvenienti ma non mi vergogno di promuoverla.



Alcuni di questi produttori, come Dell e Asus, invitano gli utenti ad "aggiornare" a Windows XP...

Davvero dicono questo? Che tristezza. Anche per l'OLPC sarà facile l' "upgrade" a Windows. Mi attendo che Microsoft renderà semplice per i bambini ottenere copie di Windows da mettere nei loro XO.

L'ultima domanda. E' tecnica ma anche un po' filosofica. Ho provato a rimuovere alcune componenti GNU dal mio sistema GNU/Linux. E' stata una pessima idea! Per esempio, se rimuovo glibc (detta anche libc6) ciò è distruttivo come un "rm -rf /".

E' un po' un'esagerazione. Se cancelli tutti i file sulla tua macchina, uno di questi è glibc.

Sì, ma se rimuovo glibc con il mio gestore pacchetti (APT) tutti gli altri pacchetti (tranne quelli non-software) verranno rimossi, poiché glibc è la libreria fondamentale di GNU/Linux come altre libc sono le librerie fondamentali degli altri sistemi Unix-like. Poiché glibc è un componente principale di un sistema GNU/Linux, e glibc è software GNU, credo che "GNU/Linux" sia il nome corretto per ragione tecniche, oltre che storiche. Ho ragione?

Sono d'accordo con questa affermazione, ma

non vorrei basare l'intero argomento su glibc. Ci sono molti pacchetti GNU importanti in un sistema GNU/Linux.

In altre parole, un sistema GNU/Linux è un sistema GNU che gira sul kernel Linux?

Questo è fondamentalmente ciò che è. Naturalmente al giorno d'oggi ci sono migliaia di altri programmi a cui contribuiscono migliaia di sviluppatori e non voglio mancare di riconoscere l'importanza dei loro contributi.

Quindi la domanda è: nonostante l'evidenza, perché alcune persone non sono d'accordo quando chiami l'intero sistema "GNU/Linux"?

Non è razionale. La gente impara a chiamare il sistema "Linux" e costruisce una propria immagine del sistema e della sua storia a partire da questo. E' un'immagine sbagliata, ma la gente si aggrappa ad essa e inventa delle ragioni per giustificarla.

Leggete <http://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.html> per avere una lista di tali ragioni e le risposte.

Guido Iodice

(C) 2008 Guido Iodice - <http://guido-dic.wordpress.com>

La copia letterale e la distribuzione di questo articolo nella sua integrità sono permesse con qualsiasi mezzo senza royalty a condizione che questa nota sia riprodotta.

Quest'intervista è pubblicata anche su punto-informatico.it

(C) 2008 Guido Iodice - <http://guido-dic.wordpress.com>

La copia letterale e la distribuzione di questo articolo nella sua integrità sono permesse con qualsiasi mezzo senza royalty a condizione che questa nota sia riprodotta.



Guido Iodice intervista R. Stallman



Richard M. Stallman, il fondatore del progetto GNU, è in questi giorni in Italia. Ne ho approfittato per porgli un po' domande, alcune delle quali di "attualità", altre "personali". Ne è venuta fuori un'intervista secondo me interessante, con alcune novità, anche al di là dei suoi "classici".

Eccola.

Mr. Stallman, il progetto GNU ha 25 anni. I nostri lettori generalmente conoscono bene la sua storia. Hai detto: "Il mondo libero è un nuovo continente nel cyberspazio" [qui]. Nel 1983, avresti immaginato che questo continente sarebbe cresciuto così tanto? Quali sono gli obiettivi più importanti nel movimento del software libero oggi?

Nel 1983 non ho cercato di prevedere cosa sarebbe successo dopo il completamento del sistema GNU. Ho pensato attentamente sulle principali difficoltà nello sviluppo del sistema, ma non ho tentato di anticipare cosa sarebbe successo dopo, come gli ostacoli che le compagnie del software proprietario avrebbero posto sul nostro cammino, o che avremmo incominciato ad influenzare la legislazione in alcuni paesi. E così non ho mai immaginato che qualcun'altro avrebbe aggiunto l'ultimo pezzo e la maggior parte delle persone avrebbe dato a lui il merito per il tutto. (Stallman si riferisce al kernel Linux e al fatto che la maggioranza delle persone crede che l'intero sistema sia opera di Linus Torvalds, ndr). Questo perché la maggior parte della discussione sul sistema GNU/Linux non parla di libertà. Le società coinvolte in GNU/Linux preferiscono parlare di vantaggi prati-

ci, piuttosto che di etica. Molte di loro usano il termine "open source", che è stato promosso come un modo di evitare il tema della libertà degli utenti. Leggete qui: <http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.it.html>

Alcuni "fan" di GNU/Linux e del software libero pensano che le copie non autorizzate del software proprietario (largamente diffuse nel nostro Paese) sono un freno alla diffusione del software libero. Quando la polizia colpisce chi usa tali copie non autorizzate, questi fan sono contenti. Pensano: "Bene, ora questi utenti di Windows 'crackato' installeranno software libero". Questi fan hanno ragione o no?

A livello tattico la loro conclusione è logica: se ci fosse maggiore difficoltà a copiare Windows, sarebbe più costoso da usare, e il prezzo dirottirebbe alcuni utenti verso GNU/Linux e altri sistemi liberi. Se il mero

incremento dell'uso di questi sistemi fosse il nostro scopo finale, sarebbe razionale applaudire la repressione della condivisione del software non libero. Ma questo modo di pensare è amorale. Noi non dobbiamo applaudire un atto di repressione, anche se pensiamo che sia controproducente e indirizzi le persone verso la ribellione. L'idea basilare del movimento per il software libero è che impedire alla gente di condividere e cambiare il software sia un'ingiustizia. Quando la polizia colpisce qualcuno a causa della condivisione, commette un'ingiustizia. Non dobbiamo dire che è una cosa buona! Se riesci a copiare Windows, ciò non significa che è effettivamente software libero. Non hai anche il codice sorgente, quindi non puoi cambiarlo. Non puoi eliminare le sue caratteristiche malevoli (sorveglianza, restrizioni per l'utente, nonché back doors, e ce ne possono essere altre che non conosciamo). Non dobbiamo applaudire la repressione, ma possiamo parlarne. Quando la polizia colpisce qualcuno a causa della condivisione, noi dovremmo dire: "Attento, se usi copie proibite di Windows, i bulli della Microsoft ti possono prendere e attaccare. Fuggi da Windows, fuggi da Mac OS, fuggi dal software non libero e unisciti a noi nel Mondo Libero!"

Alcuni giorni fa Google ha rilasciato un web browser, Google Chrome. Il suo codice sorgente è software libero (qui la licenza), ma i binari sono sotto una licenza restrittiva. L'Electronic Frontier Foundation ha parlato dei pericoli per la privacy per chi usa Chrome. Qual è la tua opinione?

Studio Legale open source

Ebbene si, ho portato il PCT persino al Copyleft festival...

Tralasciando il dettaglio che praticamente non riesco a parlare di Pubblica Amministrazione senza citare il Processo Civile Telematico, colgo l'occasione per proseguire la discussione interrotta dalla pioggia nella piazza di Arezzo dove si teneva l'incontro, che è già stata ripresa dall'esimio avv. Aliprandi :-)) sul suo blog <http://aliprandi.blogspot.com/2008/09/copyleft-festival-2008-riflessioni-di.html>

Devo premettere che sono allibito: ovunque c'è un seminario o un dibattito sul FLOSS, Copyleft, e quant'altro attiene a questa tematica è possibile reperire tra il pubblico qualche insegnante, maestra, professore "impiegato" nella scuola pubblica, che nel tempo libero si preoccupa di seguire questi temi perché impattano sugli strumenti informatici che sempre più pervadono anche la nostra scuola pubblica.

Aliprandi e Gallorini quest'anno ad Arezzo hanno portato un tema diverso dal solito per parlare di copyleft, trascinandomi in piazza con loro : ... questo lo riporto pari pari dal blog di Aliprandi...Di cosa si è parlato, in sostanza? Della sostenibilità economica delle professioni copyleft, di quanto sia concretamente realizzabile fare del copyleft la propria attività principale, nonché delle difficoltà che un indipendente può incontrare in questo cammino.... beh questi ambiti sono a cavallo tra l'attività economica e la ricerca filosofica ;-)) Indubbiamente se chi traina l'attività non lo fa come individuo ma come società, di spazi economici se ne trovano parecchi, certo è che non sono così visibili, perché come spero di poter chiarire il mese prossimo, ci sono cose che si preferisce fare in silenzio, perché il

silenzio giova agli affari :-))

La Free Software Foundation che segue l'ambito del software FLOSS, non ha mai pensato che il settore dovessero essere no-profit, al contrario dai suoi esordi è stato un ambito completamente libero per ogni esperienza, commerciale o non commerciale: a partire dalle licenze da sempre FSF contesta l'espressione licenze commerciali vs licenze libere, quanto licenze proprietarie vs licenze libere...

Quindi se il FLOSS nell'ambito del copyleft ha da sempre un ambito commerciale, lo spazio che ha in Italia è abbastanza limitato, ma qui tutto è limitato e non conosco un programmatore che non abbia trovato l'America spostandosi in Europa per lavorare (nota personale per Michele: tra un po' ci scrivi un best seller)

Nel mio caso però io non mi sono occupato di FLOSS puntando ad un ambito commerciale: quest'anno qualche porta si è aperta più del solito, cosa che non era capitata nel passato, ma il copyleft rimane sempre un punto di partenza personale per conoscere ed apprendere. Non vivo di copyleft, ho sempre lavorato con software closed source, principalmente di Microsoft e di Novell, ora mentre continuo ad offrire consulenza in questi ambiti, sono però più motivato ed interessato a fornire consulenza nell'ambito del FLOSS e preferisco rischiare di mio puntando su progetti come eLawOffice, che non rincorrendo altro. Il copyleft è un po' una malattia ;-)) ed il peggio è che quando pervade i tuoi pensieri non ti importa in alcun modo di essere curato...

Diego Zanga



r
i avv. Marco Gallorini

Approfittiamo degli interventi di Simone Aliprandi e Diego Zanga e di un piccolo dibattito nato sulla community di creativecommons.it per

portare alcune considerazioni in merito al dibattito svoltosi sabato scorso durante la terza giornata del Copyleft Festival e più in generale sull'utilità e l'efficacia di manifestazioni simili per divulgare la cultura copyleft.

Crediamo che sulle reali possibilità di vivere e

Ed ancora:

Secondo Articolo 21, l'Associazione che si batte per la libertà di espressione, la decisione dei giudici crea grande incertezza. "Non siamo abituati a commentare le sentenze - ha dichiarato Giuseppe Giulietti esponente dell'associazione - ma non vogliamo che questa resti avvolta nell'ombra perché riguarda l'articolo 21 della Costituzione e la libertà della rete, in un momento tra l'altro particolarmente delicato per l'informazione, in cui si decreta il carcere per i giornalisti che pubblicano le intercettazioni che non rientrano in quelle consentite".

Una osservazione pubblicata sul blog di Franco Abruzzo, per molti anni tra i massimi dirigenti dell'Ordine dei Giornalisti, sottolinea come la registrazione presso un Tribunale di una pubblicazione web sia richiesta, tra le varie ragioni, anche quando "rispetta una particolare periodicità". "Si può sostenere legittimamente e ragionevolmente - si legge - che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come giornale".

In altri termini, ciò che per anni è stato un coltello puntato alla gola dei blogger, ora è diventato una triste realtà.

Se vale per uno, vale per tutti

L'Associazione Partito Pirata Italiano, di cui sono segretario, il 19 Settembre 2008 ha presentato presso il Tribunale di Rovereto un esposto di questo tono:

"i siti di seguito riportati sembrano possedere identiche caratteristiche rispetto ad "Accade in Sicilia" con conseguente eventuale configurabilità, in capo ai rispettivi gestori, della medesima ipotesi di reato:

<http://www.democraticidavvero.it/>
<http://it.wordpress.com/tag/roberto-maroni/>
<http://www.storage.it/>
<http://www.antoniodipietro.it/index.php>
<http://www.pecoraroscanio.it/>
<http://www.paologentiloni.it/>
<http://www.massimodalema.it/>
<http://www.dsonline.it/>
<http://www.forzaitalia.it/>
<http://www.antoniopalmieri.it/>
<http://www.luca-volonte.it/>
<http://www.marcofollini.it/>

TUTTO CIO' PREMESSO

quest'Associazione

SEGNALA QUANTO SOPRA

affinché codesta onorevole Procura voglia accertare se nelle circostanze e nei fatti sopra esposti siano ravvisabili estremi di fattispecie penalmente rilevanti."

Tradotto dal Legalese: se Carlo Ruta è colpevole del reato di stampa clandestina, allora lo sono anche molti dei nostri politici, molti dei nostri imprenditori, gran parte dei nostri intellettuali e tutti i circa nove milioni di blogger attivi nel nostro paese.

I sovversivi sono loro

Ora, noi dell'Associazione Partito Pirata, come tutti gli Italiani, restiamo in attesa di sapere, dal Tribunale competente, se è ancora vero ciò che abbiamo letto sui libri ai tempi della scuola media:

Costituzione della Repubblica Italiana Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure

Se quanto asserito dalla Costituzione non dovesse risultare più vero, nei fatti, allora questo sarebbe la dimostrazione lampante che, ancora una volta, sono loro a violare le leggi, non i ragazzini dediti al file sharing. Sono loro a tentare di sovvertire in ogni modo i meccanismi della vita democratica, in nome di oscuri interessi.

E "loro" sono sempre gli stessi: coloro che ancora non sanno rassegnarsi alla Democrazia, al principio di Uguaglianza di fronte alla Legge ed all'inevitabile Progresso della Società e della Tecnologia.

Alessandro Bottoni

Segretario Associazione Partito Pirata Italiano





Le inchieste

Sito di documentazione storica e sociale

di Carlo Ruta

I sovversivi sono loro

di Alessandro Bottoni

Se Aleksandr Solgenitsin fosse nato in Italia, non avrebbe potuto tenere un blog

Otto Febbraio 1948

Dove eravate l'otto febbraio del 1948? Cosa stavate facendo quel giorno? Quelli di voi che hanno più di 60 anni, probabilmente non lo ricordano. Il 40% degli italiani attualmente viventi, non era ancora nato.

Il primo gennaio di quell'anno, dopo circa 18 mesi di lavoro, era entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, carica di speranze e di ambiziosi progetti per il futuro.

Il 30 gennaio, a New Delhi, era stato assassinato il Mahatma Gandhi. Lo spirito della "Grande Anima" era stato stroncato da alcuni colpi di pistola.

Tra il 22 ed il 28 febbraio, la Cecoslovacchia era stata travolta da un colpo di stato che avrebbe poi portato al potere i comunisti.

Il 2 aprile, il senato degli Stati Uniti aveva approvato il cosiddetto "Piano Marshall".

Il 18 aprile, al termine delle prime elezioni libere della Repubblica Italiana, la Democrazia Cristiana aveva ottenuto il 49% dei voti e la maggioranza assoluta dei seggi.

In mezzo a questo turbine di eventi, l'otto febbraio 1948, un governo temporaneo, ancora non legittimato dal voto popolare, posto sotto pressione dall'azione sovversiva dei comunisti da un lato e dei fascisti dall'altro, si era trovato costretto a varare frettolosamente una legge che regolasse la pubblicazione di giornali e altri prodotti di stampa.

In quel momento storico ed in quel clima, è nata la legge che tutt'ora regola le attività di stampa e la libertà di espressione del pensiero nel nostro paese.

Sono passati oltre 60 anni da allora.

Il 6 Agosto del 1945, Hiroshima è stata oggetto del primo bombardamento atomico della storia, seguita, il 9 agosto, da un analogo bombardamento su Nagasaki.

Il 20 Luglio del 1969, l'uomo è "atterrato" sulla Luna.

Nei primi anni '70, due ricercatori dei Bell Labs, Ken Thompson e Dennis Ritchie, hanno sviluppato il linguaggio C ed il sistema operativo Unix.

Nel 1958 hanno avuto inizio i primi studi su ARPANet, divenuta Internet nel 1974.

Nel 1991, grazie ad un ricercatore del CERN, Tim Berners-Lee, è nato il World Wide Web.

Nel 1948, gli unici "organismi" dotati di telefono (fisso) erano gli uffici pubblici (questure, prefetture, caserme, etc.). Oggi, 60 anni dopo, ogni italiano (compresi i minori) dispone di almeno un telefono cellulare, spesso due o tre, spesso associato ad un telefono fisso.

Il reato di stampa clandestina

La Legge Numero 47 dell'8 Febbraio 1948, "Disposizioni sulla stampa", stabilisce:

Art. 16 - (Stampa clandestina)

Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.

La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

Questo articolo è associato ad un provvedimento del codice penale:

Codice penale

Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina)

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per molti anni, per "stampa" si è sempre inteso